



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 285 DEL 10 DICEMBRE 2010

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: *dipendente matricola n. 120310: concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 - dal 16.12.2010 al 14.01.2011.*

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata in data 7 dicembre 2010 dalla dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 120310, intesa ad ottenere la concessione del congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 16 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il nulla osta del Responsabile dell'U.O. interessata in relazione alla concessione del congedo a decorrere dal 16 dicembre 2010, come richiesto dalla dipendente;

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 36151,98 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2009 risulta pari a € 43.276,13 per il congedo annuale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26.01.2009 che annovera tra i soggetti legittimati a fruire del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, i figli conviventi della persona con handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura;

VISTA la documentazione e le dichiarazioni prodotte dall'interessata;

ACCERTATO che la dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 53/2000;

VISTO il verbale della competente commissione medica attestante che il genitore della dipendente è portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la certificazione, rilasciata dal Comune di residenza, attestante la composizione del nucleo familiare anagrafico;

VISTE le autocertificazioni con le quali i fratelli e sorelle della dipendente, non conviventi con il genitore portatore di handicap, dichiarano di non fruire dei permessi previsti dalla Legge 104/1992 per l'assistenza al familiare, né del congedo di cui alla presente determinazione;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni citate nella sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, nonché nella circolare dell'I.N.P.S. n. 41 del 16 marzo 2009, per la concessione del congedo richiesto, fatti salvi eventuali diversi indirizzi emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla sussistenza e alla verifica degli stessi requisiti;

RITENUTO di concedere il congedo, anche nelle more di indirizzi applicativi da parte degli organi competenti, riservandosi di recuperare l'assegno corrisposto qualora da eventuali accertamenti dovesse risultare la carenza di uno o più requisiti;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione del dipendente non è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, può essere corrisposto un assegno pari all'ultima retribuzione percepita;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 43, comma 2, dello stesso D.Lgs., e dal comma 5 dell'articolo 25 del CCNL per il personale del comparto 01.09.1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. di concedere alla dipendente matricola n. 120310, 30 giorni di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dal 16 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011, per assistere il genitore convivente, portatore di handicap grave.
2. Di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un assegno pari all'ultimo stipendio percepito, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità.
3. Di dare atto che, qualora a seguito delle disposizioni impartite dal Dipartimento della funzione Pubblica, ovvero a seguito di eventuali

controlli in ordine alle dichiarazioni rese dall'interessata, emergesse una carenza dei requisiti richiesti, il periodo di assenza già fruito a tale titolo verrà considerato congedo non retribuito per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lettera c) del contratto integrativo del CCNL per il personale del comparto stipulato il 7 aprile 1999.

4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278;
5. Di comunicare la concessione al dipendente e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr. Luciano Oppo



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 14/12/2010 al 23/12/2010

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga

Pierangela.Ciulu